

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI
AZIONISTI E DEGLI
OBBLIGAZIONISTI DI ALITALIA SPA

VIA NAZIONALE 243

0100 - ROMA (RM)

STATUTO

Lettera

(A)

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1.

E' costituita un'associazione tra gli azionisti e gli obbligazionisti della Spa. Alitalia., con durata illimitata, denominata “ Associazione Nazionale degli Azionisti e degli Obbligazionisti di Alitalia Spa. “ – con sede in Roma (RM), via Nazionale , n. 243.

La variazione della sede legale non comporta modifiche allo statuto.

Il trasferimento della sede è deliberato dal Consiglio Direttivo.

FINALITÀ

Art. 2.

L'associazione ha lo scopo di consentire ai propri aderenti un'attiva e cosciente partecipazione alla vita sociale in sintonia con gli interessi di cui gli associati sono portatori quali azionisti e obbligazionisti di Alitalia S.p.a.

L'accordo di Associazione non prevede il conferimento delle azioni e/o delle obbligazioni né l'obbligo degli associati di uniformare il loro comportamento in sede societaria alle deliberazioni degli organi associativi , i quali assumono una funzione di guida e di orientamento.

In tale prospettiva di massima , finalità primaria dell'Associazione sarà anche quella della raccolta delle "deleghe di voto" di cui all'art. 141 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58, definite esse deleghe dall'art. 136 del succitato decreto legislativo.

In particolare, l'associazione si prefigge di:

- a) promuovere e patrocinare tutte le iniziative ritenute utili a tutelare gli interessi dei propri associati, in particolare per quanto riguarda la tutela dei loro diritti quali azionisti, obbligazionisti di Alitalia S.p.a.;
- b) organizzare convegni e dibattiti direttamente o indirettamente attinenti alla gestione e all'attività di Alitalia S.p.a. e delle società collegate e controllate;
- c) promuovere e patrocinare iniziative ritenute utili a fornire ai propri associati il necessario supporto informativo e organizzativo per l'esercizio dei propri diritti di soci ed obbligazionisti, esprimendo altresì pareri sui più rilevanti argomenti societari e di gestione aziendale;
- d) individuare possibili candidati per la nomina nei Consigli di Amministrazione, nei Collegi Sindacali e nel Comitato degli obbligazionisti di Alitalia S.p.a.;

- e) promuovere la partecipazione degli Associati alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e degli obbligazionisti di Alitalia S.p.a. in conformità agli indirizzi dell'Associazione;
- f) esprimere pareri ai competenti organi aziendali sui più rilevanti argomenti societari di Alitalia S.p.a. e delle società del gruppo;
- g) fornire periodicamente agli associati informazioni sulla vita e sulla gestione societaria;
- h) svolgere occasionalmente attività di carattere commerciale purchè in modo rigorosamente strumentale al raggiungimento dello scopo associativo.

Art. 3.

L'associazione è autonoma, apartitica, democratica, indipendente, non persegue fini di lucro e persegue attività preminentemente solidaristiche.

Art. 4.

La struttura dell'associazione, i suoi contenuti ed i rapporti interni ed esterni si fondano su principi di democraticità e lealtà.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal capitale iniziale eventualmente versato dagli associati;
- b) da beni mobili ed immobili acquistati o donati che diverranno proprietà dell'associazione;
- c) dai contributi volontari;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annue eventualmente versate;
- b) da contributi, erogazioni ed emolumenti conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, introiti da eventuali attività commerciali esercitate in modo marginale.

Viene fatto espresso divieto, durante la vita dell'associazione, di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

DURATA ESERCIZIO

Art. 6.

L'esercizio finanziario inizia il 1° di gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo.

E, comunque, il bilancio consuntivo dovrà essere presentato entro 180 (centoottanta) giorni in assemblea generale per l'approvazione dei soci.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2009.

ASSOCIATI

Art. 7.

L'associazione è costituita da:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari.

a) sono associati **fondatori** coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione. Rimangono tali per tutta la durata dell'associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di presentazione delle dimissioni.

b) sono associati **ordinari** le persone fisiche nonché gli Enti pubblici e privati che vengano ammesse dietro loro richiesta scritta e accettati con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo. Tale richiesta scritta dovrà contenere i dati anagrafici del richiedente, l'indicazione dell'attività lavorativa svolta e la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. La domanda di adesione dovrà essere formulata con lettera indirizzata al Consiglio Direttivo con modulo da questo predisposto e approvato con apposita delibera. L'ammissione si intende perfezionata con la comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda.

Tutti gli associati si impegnano a prestare continuativamente la propria opera per il funzionamento dell'associazione.

Art. 8.

Le quote associative di qualsivoglia tipo di associato (articolo 7), se deliberate dal Consiglio Direttivo e versate, sono espressamente intrasmissibili, sia per atto fra vivi che per eredità; viene, inoltre, stabilito il principio di non rivalutabilità della quota associativa stessa. Le quote associative, se deliberate, devono essere versate per intero al momento dell'adesione all'Associazione e non sono rimborsabili.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 9.

Ogni associato, ha diritto di frequentare i locali sociali nei giorni stabiliti dal Consiglio Direttivo, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione e di accedere al sito dell'Associazione.

Può anche avvalersi dei servizi, delle consulenze e dell'assistenza prestati dall'Associazione nei modi e con i limiti stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e il Regolamento Interno dell'Associazione.

Art. 10.

La qualità di associato può venir meno per morte, per esclusione o per recesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. E' invece deliberata dall'Assemblea degli Associati per indegnità derivante da azioni o pubbliche dichiarazioni in contrasto con quanto liberamente accettato negli articoli 2 e 3 del presente Statuto, da azioni rivolte a procurare danno all'associazione o per indegnità derivante da altri gravi motivi.

La pronuncia di esclusione non comporta per l'associazione né obbligo di preavviso, né obbligo alla restituzione della quota associativa.

Il recesso è facoltà dell'associato che non possa o non voglia più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 24 c.c. con le modalità ed i termini previsti nel Regolamento Interno dell'Associazione.

AMMINISTRAZIONE

Art. 11.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove membri, scelti dai soci stessi in occasione di un'assemblea generale. All'interno dello stesso Consiglio si provvederà alla determinazione delle cariche di Presidente e dei Vice Presidenti.

Il Consiglio rimane in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora venga meno per recesso, espulsione o decesso uno dei suoi componenti, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, convocando il primo della lista dei non eletti, come risulta dall'apposito verbale dell'Assemblea.

Qualora la lista dei non eletti fosse inesistente od esaurita, il Consiglio Direttivo provvederà all'integrazione del membro vacante, scegliendo tra i soci dell'Associazione. I Consiglieri così sostituiti restano in carica per la durata residua del Consiglio Direttivo.

Art. 12.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e fino ad un massimo di quattro Vicepresidenti.

Ove se ne presenti l'esigenza il Consiglio Direttivo può eleggere, nel proprio seno, un Comitato esecutivo, un Segretario e un Tesoriere.

Art. 13.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri, e comunque una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed eventualmente all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dai Vicepresidenti, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il Presidente può autorizzare persone (associati e non) a prendere parte al Consiglio Direttivo, in veste d'uditori o d'esperti, senza diritto al voto.

Art. 14.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti, impiegati e collaboratori, determinandone la retribuzione; compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio può prendere provvedimenti disciplinari a carico dei consiglieri e degli associati che si rendano responsabili di:

- a) mancato rispetto del Regolamento Interno;
- b) collaborazione discontinua e insufficiente all'attività dell'associazione da parte dei soci ordinari;
- c) altri gravi motivi.

Art. 15.

Il Consiglio ha facoltà di nominare e avvalersi di persone, associati e non associati, enti o organizzazioni, per soluzioni di tecnica, organizzativa, economica e/o contabile, con emolumenti stabiliti dal Consiglio stesso e concordati con gli interessati.

Tutte le cariche degli organi dell'Associazione sono gratuite, fatta salva la facoltà da parte del Consiglio, del rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto da esso stabilito.

Le collaborazioni saranno regolate con rapporto libero professionale e/o di lavoro autonomo. L'Associazione inoltre potrà assumere personale dipendente.

I membri dell'Associazione possono essere prestatori d'opera individuale o collettiva per l'Associazione stessa.

PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE

Art. 16.

Il Presidente, ed in sua assenza i Vicepresidenti :

- rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione.

Il Presidente in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che sottopone a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente è a capo del personale e può demandare al Segretario, ove nominato, alcune funzioni e mansioni per la gestione di questo specifico settore.

Il Presidente ha facoltà con firma libera e congiunta di almeno un Vice Presidente ad operare sui conti correnti bancari e postali aperti in nome dell'Associazione, può rilasciare specifica delega, trascritta in apposito verbale del Consiglio Direttivo, al Segretario e al Tesoriere, ove nominati, per la riscossione delle entrate, nonché al pagamento delle spese decise dal Consiglio stesso.

SEGRETARIO

ART. 17.

Il Segretario, ove nominato, ha funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico, coordina ed armonizza l'operato dei diversi organi dell'associazione, controlla l'adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell'associazione, al fine di garantirne la continuità ed il buon funzionamento.

In particolare:

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- predispose il bilancio consuntivo, che viene presentato al Consiglio Direttivo per l'approvazione entro il mese di Marzo e all'Assemblea dei soci entro il 30 giugno dell'anno successivo; egli è, inoltre, responsabile delle modalità di pubblicazione del bilancio;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede, in collaborazione con il Tesoriere (ove nominato), alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

Le competenze del Segretario, qualora non sia stato nominato, sono demandate al Presidente.

TESORIERE

Art. 18.

Coadiuvare il Segretario nelle sue mansioni ed in particolare:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Le incombenze del Tesoriere, qualora non sia stato nominato, sono demandate al Presidente.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 19.

L'Assemblea degli Associati è convocata, anche fuori della sede sociale purché in territorio italiano, dal Consiglio Direttivo, mediante convocazione pubblicata sul sito internet dell'Associazione e attraverso affissione in luogo apposito all'interno della sede sociale, di una lettera di convocazione valida per tutti i soci, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da esporsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente in via straordinaria ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo degli Associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Art. 20.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, ai sensi dell'articolo 2532, 2° comma c.c.

Tale delega può essere rilasciata ad altro Associato, anche membro del Consiglio Direttivo, salvo il caso dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio o per deliberare in merito a responsabilità dei Consiglieri, in cui la delega non può essere rilasciata a membri del Consiglio.

Ciascun Associato non può essere portatore di più di cinque deleghe.

Art. 21.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio e per delega e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 22.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un Vicepresidente, in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e costata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

CONSIGLIO DEI REVISORI

Art. 23.

L'assemblea può deliberare che la gestione dell'Associazione sia controllata da un Consiglio dei revisori.

Il Consiglio dei revisori è costituito da 3 membri, i quali restano in carica per la durata di tre anni dalla loro elezione. I revisori sono nominati dall'assemblea dei soci tra soci dell'organizzazione ed anche persone scelte all'esterno della struttura.

Art. 24.

I revisori sono tenuti a:

- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere una relazione sui bilanci annuali;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza degli eventuali valori di proprietà dell'Associazione;
- procedere, quando lo ritengono opportuno, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, sia direttamente presso la sede e/o presso terzi ove depositati i registri contabili.
- Il Consiglio dei Revisori è attivato dall'assemblea generale dei soci qualora ne ravvisi la necessità dell'istituzione.

SCIoglimento

Art. 25.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea degli Associati:

- ha l'obbligo di disporre la devoluzione del patrimonio residuo dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o simili o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ed in ogni caso:

- determina le modalità operative della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo;
- nomina fino a tre liquidatori, di cui 2 fra gli Associati ed 1 esterno.

NORME FINALI

Art. 26.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si farà ricorso alle norme di Legge e più specificatamente alle leggi in materia di associazioni.